

4115/2377



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 232 del 31 dicembre 2020, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, dal quale risulta uno stanziamento pari a 31,5 milioni di euro per l’anno 2021 sul capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (“Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”);

Visto l’atto di indirizzo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 4115/616 del 6 marzo 2020;

Visto l’atto di programmazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 4115/587 dell’8 marzo 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 in ordine alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione già autorizzati per il 2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati il 15 luglio 2021 e dal Senato della Repubblica il 4 agosto 2021 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella predetta deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52;

Viste le risoluzioni approvate dalle Commissioni competenti della Camera dei Deputati il 22 settembre 2021 e del Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella predetta deliberazione;

Considerato che le risorse attribuite dalle deliberazioni annuali sul rinnovo delle missioni internazionali sono risorse eccedenti l'ordinaria programmazione degli interventi del fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori;

Considerato altresì che le suddette risorse straordinarie sono destinate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, approvata da una successiva deliberazione parlamentare conformemente agli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016, e che tali atti attributivi delle risorse finanziarie indicano le finalità e le modalità essenziali di impiego;

Ritenuto pertanto che dette risorse straordinarie possano essere sottoposte alle indicazioni fornite con gli atti di programmazione ed indirizzo dei fondi ordinariamente stanziati dalla legge di bilancio solo nella misura in cui non sia diversamente disposto dalle deliberazioni approvate dal Parlamento;

Su proposta del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse assegnate, a valere sui fondi stanziati dalle deliberazioni annuali sul rinnovo delle missioni internazionali, al fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori sono utilizzate in conformità alle medesime deliberazioni, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti per ciascun Paese o gruppo di Paesi dagli atti di programmazione e di indirizzo del fondo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate nel rispetto delle priorità settoriali indicate all'articolo 3 dell'atto di indirizzo citato in premessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 20/10/21

IL MINISTRO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 621, ha istituito nello stato di previsione del MAECI un fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. Con legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 878, l'applicabilità di detto fondo è stata estesa anche ai Paesi non africani, rinominandolo "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" (c.d. Fondo Migrazioni). La stessa legge ha disposto una dotazione finanziaria per il triennio 2020-2022 pari a 100 milioni di euro.

L'Atto di indirizzo per l'utilizzo delle risorse contenuto nel Decreto Ministeriale n. 4115/616 del 6 marzo 2020 ha definito le finalità, i Paesi destinatari, le priorità settoriali, i soggetti attuatori, le modalità di attribuzione dei finanziamenti, nonché il monitoraggio degli interventi che possono essere realizzati dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 sono stati stanziati 31,5 milioni di euro per l'anno 2021 sul capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al Fondo in questione (n. 3109).

A seguito della nuova ripartizione delle risorse del Decreto Missioni destinate alle sfide poste dalla crisi afghana, si pone la necessità di aggiornare l'atto di programmazione del Fondo Migrazioni per tenere conto dello stanziamento aggiuntivo di 30 milioni e della nuova priorità politica. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 2 settembre 2021 - di modifica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52 - viste le risoluzioni approvate dalle Commissioni competenti della Camera dei Deputati il 22 settembre 2021 e del Senato della Repubblica il 21 settembre 2021, sono state attribuite al Fondo Migrazioni risorse eccedenti l'ordinaria programmazione degli interventi del fondo stesso.

Le suddette risorse straordinarie sono destinate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, approvata da una successiva deliberazione parlamentare conformemente agli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016, che indica le finalità e le modalità essenziali di impiego. Pertanto dette risorse straordinarie possano essere sottoposte alle indicazioni fornite con gli atti di programmazione ed indirizzo dei fondi ordinariamente stanziati dalla legge di bilancio solo nella misura in cui non sia diversamente disposto dalle deliberazioni approvate dal Parlamento.